



REGOLAMENTO COMUNALE SUL FONDO SOCIALE

CAPITOLO I GENERALITÀ

Basi legali

Art. 1 Si richiamano:

- gli art. 53 e 54 della Legge sull'assistenza sociale (Las);
- le disposizioni della Legge organica comunale e relativo Regolamento di applicazione, nonché quelle del Regolamento comunale che ne disciplinano l'adozione e l'entrata in vigore.

Scopo

Art. 2 ¹Il fondo sociale comunale è istituito a favore di persone e famiglie che, per ragioni particolari, necessitano di un aiuto puntuale al fine di sopperire ad una situazione di disagio finanziario momentaneo. (art. 53 Las).

²Allo stesso tempo si può attingere dal fondo anche per coprire costi di sepoltura di cittadini deceduti senza risorse sufficienti a coprire tali spese.

Natura

Art. 3 ¹Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo, e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente che comportano anche un finanziamento a livello comunale.

²Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

³Il Municipio decide se l'aiuto finanziario concesso è sotto forma di sussidio o prestito senza interessi. In caso di prestito il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.

⁴Il Municipio, su preavviso del servizio sociale comunale, può decidere che il rimborso delle prestazioni corrisposte ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, avvenga sotto forma dello svolgimento di un lavoro sociale di pubblica utilità. Tale modalità di rimborso verrà offerta in modo particolare qualora il beneficiario necessiti di un accompagnamento nel reinserimento sociale e nel mondo del lavoro. Nella decisione il Municipio dovrà regolamentare gli obiettivi, i coefficienti di calcolo delle restituzioni in lavoro d'interesse generale, nonché tutto quanto sia ritenuto necessario.

Beneficiari

Art. 4 ¹L'aiuto può essere concesso dal Municipio a persone o famiglie domiciliate da almeno un (1) anno nel Comune al momento della presentazione della domanda, di cittadinanza svizzera o in possesso di un permesso C.

Diritto all'aiuto

Art. 5 ¹Il contributo finanziario del fondo può essere erogato a coloro che trovandosi in un disagio momentaneo, non possono beneficiare di prestazioni di altri Enti pubblici oppure privati.

²La prestazione può essere richiesta nei seguenti ambiti:

- a) Spese per l'alloggio e garanzia per la locazione di alloggi
- b) Spese per la salute e odontoiatriche
- c) Spese per le attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico
- d) Spese per servizi funerari e di sepoltura
- e) Spese per eventi straordinari o altri bisogni di prima necessità.



³Sono per contro escluse spese per prestazioni e altri bisogni di lusso.

⁴Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante. È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, segnalino il disagio al servizio sociale comunale, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.

Casi di esclusione

Art. 6 ¹Le prestazioni del fondo sociale non vengono erogate a:

- a) Persone in mora con il pagamento delle imposte comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
- b) Persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c) Cittadini stranieri la cui residenza Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d) Persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo stato, dal comune o da altri enti pubblici o privati;
- e) Persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la legge sulle prestazioni complementari (dell'AVS/AI/LPC), la legge sull'assistenza sociale (Las), o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia;
- f) Persone che, pur avendo diritto, rinunciano alle prestazioni complementari cantonali o ad altre prestazioni;
- g) Le persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi dieci (10) anni.

²Il Municipio può inoltre negare o ridurre l'aiuto quando la situazione è in contrasto con lo standard di vita del richiedente e/o dei suoi familiari.

³È data facoltà al Municipio, in caso di disagio particolarmente grave, di erogare prestazioni anche a persone escluse sulla base del presente articolo.

⁴Eventuali erogazioni straordinarie verranno indicate in forma generica e nel rispetto della Legge sulla protezione dei dati, all'interno della discussione del consuntivo annuale.

Dotazione del fondo sociale comunale

Art. 7 La dotazione del fondo sociale comunale è definita annualmente in sede di preventivo nella gestione corrente del comune.

Importi massimi

Art. 8 ¹Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente Regolamento, ad eccezione delle spese per i servizi funerari e sepoltura (art. 12), sono di CHF 3'000.00 per unità di riferimento di una (1) persona e di CHF 4'000.00 per due (2) persone, per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di CHF 500.00.

² Il Municipio ha la facoltà di suddividere il versamento in rate e/o di procedere al pagamento del fornitore della/delle prestazione/i.

CAPITOLO II PRESTAZIONI

Spese per alloggi e deposito garanzia

Art. 9 ¹Riservata la natura puntuale delle prestazioni comunali in ambito sociale, il contributo per le spese per alloggio (pigione, spese accessorie e altri costi) può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 8.

²Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale prestito all'unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale e familiare.

³Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima dell'erogazione con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.



Spese per la salute e odontoiatriche

Art. 10 Il contributo per le spese per la salute e odontoiatriche possono essere riconosciute nei limiti dell'art. 8.

Spese per le attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico

Art. 11 Il contributo per le spese per le attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico possono essere riconosciute nei limiti dell'art. 8.

Spese per i servizi funerari e la sepoltura

Art. 12 ¹Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:

- a) Quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma.
- b) Quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo o il deposito di ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.

²Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea di ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore e inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.

³La richiesta deve essere inoltrata entro sei mesi dallo svolgimento del funerale.

⁴Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituto la procedura è avviata d'ufficio.

⁵Il Contributo viene erogato nel medesimo ammontare delle disposizioni USSI in materia di riconoscimento delle prestazioni funerarie per i defunti, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile.

⁶Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate.

⁷L'eventuale sostanza relitta dal defunto va a diminuzione della prestazione comunale.

⁸Alla richiesta inoltrata dal coniuge superstite, i parenti in linea di ascendente e discendente, fratelli e sorelle deve essere allegato l'atto che attesti la rinuncia all'eredità.

Eventi straordinari e altri bisogni di prima necessità

Art. 13 ¹Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione agli ambiti indicati all'art. 4 e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.

²Il contributo per eventi straordinari e altri beni di prima necessità può essere riconosciute nei limiti dell'art. 8.

CAPITOLO III PROCEDURA

Presentazione della domanda

Art. 14 ¹Per poter beneficiare dell'aiuto bisogna inoltrare al Municipio una domanda che contenga almeno le seguenti indicazioni:

- composizione della famiglia
- contratto d'affitto o costi ipotecari
- ultima decisione di tassazione delle imposte cantonali e federali
- premio mensile della cassa malati
- certificato di rendite o salario (per ogni membro dell'economia domestica)
- Estratti conto degli ultimi tre mesi (per ogni membro dell'economia domestica)
- eventuali leasing e debiti
- preventivo/i o fattura/e correlati con la richiesta del sussidio
- l'eventuale aiuto di altri enti pubblici o privati e la relativa entità.

²La richiesta deve essere presentata di volta in volta ed è valida per l'anno civile in cui è stata inoltrata.

³Il Municipio può richiedere una dichiarazione che svincola medici, avvocati, funzionari, ecc. dal segreto medico, professionale e d'ufficio, nei casi di comprovata necessità.



⁴Il servizio sociale ha ampia facoltà di chiedere informazioni supplementari e di far completare la documentazione presentata.

⁵La richiesta di aiuto deve essere presentata entro un anno ad esclusione dell'art. 12 cpv. 3.

Obbligo del beneficiario

Art. 15 Il beneficiario deve notificare immediatamente al Municipio, tramite il servizio sociale comunale, ogni modifica degli elementi di calcolo che possono comportare la diminuzione, l'aumento o l'annullamento dell'aiuto.

Abusi

Art. 16 ¹La presentazione sarà negata se il Municipio è indotto, o si è tentato d'indurlo, in errore mediante indicazioni e documentazioni false o dissimulazioni di dati.

²Rimane riservata l'azione penale.

³È riservata l'applicazione dell'art. 328 CCS.

Restituzioni

Art. 17 ¹La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.

²Il diritto di esigere la restituzione è perentorio dopo 1 anno in cui il Municipio o il servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebitamento, ma in ogni caso dopo 5 anni dal pagamento della prestazione.

³La restituzione può essere condonata totalmente o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

Decisione

Art. 18 ¹Il servizio sociale presenta il proprio preavviso al Municipio, cui compete la decisione sulla domanda.

²È richiamata l'ordinanza municipale sulle deleghe di competenza decisionale all'amministrazione comunale.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Rimedi giuridici

Art. 19 ¹Nel Caso di delega decisionale ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultima sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Entrata in vigore

Art. 20 ¹Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica della Sezione Enti locali.

²Il presente regolamento abroga e sostituisce i Regolamenti comunali dei previgenti 3 Comuni che con l'aggregazione hanno dato vita al nuovo Comune di Val Mara.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15 maggio 2023
Approvato dalla Sezione Enti locali con decisione del 24 luglio 2023